

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

‘BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio’

Composta dai deputati

Vinciullo Vincenzo, *presidente e relatore*; Dipasquale Emanuele, *vicepresidente*; Savona Riccardo, *vicepresidente*; Clemente Roberto Saverio, *segretario*; Alloro Mario; Cancellieri Giovanni Carlo; Cimino Michele; Di Giacinto Giovanni; Di Mauro Giovanni; Formica Santi; La Rocca Claudia; Lupo Giuseppe; Panepinto Giovanni; Sammartino Luca; Turano Girolamo.

Presentata il ... febbraio 2016

Onorevoli Colleghi,

il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Aula contiene la manovra finanziaria per il 2016 e si inserisce in un contesto economico-finanziario i cui tratti principali sono di seguito specificati.

La situazione finanziaria della Regione siciliana, infatti, fino alla fine dell'esercizio 2014, si caratterizzava per una serie di criticità strutturali, ed in particolare per la presenza di un disavanzo di parte corrente di oltre 3 miliardi.

In materia di entrate tributarie, inoltre, si registra un forte disallineamento fra prerogative statutarie e gettito da riscossioni dovuto, in parte alle riforme fiscali che si sono succedute e, in parte al mancato trasferimento di funzioni. Infatti, considerato che le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria risalgono al 1965 (D.P.R. n. 1074), si è nel tempo creato un divario rispetto alle riforme nel frattempo realizzate dallo Stato.

Di fronte al diffondersi presso tutte le autonomie speciali del citato fenomeno del disallineamento, le altre Regioni a Statuto speciale hanno già rivisto, in accordo con lo Stato, i propri Statuti, realizzando entrate pro-capite nettamente più alte rispetto alla Sicilia.

A tal proposito si evidenzia che, secondo una analisi condotta dalla Ragioneria generale della Regione e verificata dagli Uffici di questa Commissione, il rapporto tra le entrate del Titolo I del bilancio e la popolazione residente si attesta, nella nostra Regione, su 2.090 euro pro-capite, a fronte di un dato pari a 9.720 euro per la Valle d'Aosta, a 8.310 euro per il Trentino Alto Adige, a 4.200 euro per il Friuli Venezia Giulia e a 3.960 euro per la Sardegna.

Infine, si ricorda che la Regione siciliana sopporta un contributo alla finanza pubblica molto più elevato rispetto alle altre Regioni che hanno un bilancio simile in termini di entrate.

In particolare, nel 2015 il contributo richiesto alla Sicilia è stato, in valore assoluto, pari ad euro 1.286.745.000, a fronte di 582.242.000 euro per la Sardegna, di 441.840.000 euro per il Friuli Venezia Giulia, di 357.022.000 euro per la

Provincia di Bolzano, di 215.244.000 euro per la Provincia di Trento e di 201.178.000 euro per la Valle d'Aosta. In termini percentuali, invece, il contributo richiesto alla nostra Regione si è attestato sul 10% del totale degli accantonamenti tributari, a fronte del 12,5% della Lombardia e dell'8,6% del Lazio, mentre per tutte le altre Regioni il dato è risultato inferiore all'8%.

Da ultimo, l'incremento dal 42,5% al 49,11% della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 96 (legge finanziaria per il 2007) ha determinato un aggravio di spesa, per le finanze regionali, di circa 600 milioni di euro annui. Tale aumento avrebbe dovuto trovare compensazione nella retrocessione alla Sicilia di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, previsione che non ha, tuttavia, trovato concreta attuazione in sede di Commissione paritetica Stato-Regione.

A fronte di tale situazione di partenza, il Parlamento regionale ha avviato, in special modo nell'ultimo biennio, un processo di riqualificazione e contenimento della spesa, come da ultimo dimostrato dalla manovra finanziaria per il 2015.

Pur tuttavia, le criticità sopra evidenziate fanno sì che il complesso delle entrate non è più in grado di far fronte agli impegni della legislazione vigente, determinando un disavanzo strutturale che nel 2016 è stimato in circa 1,5 miliardi di euro.

È evidente che la definizione di un quadro stabile, certo e duraturo nel tempo delle entrate tributarie richiede necessariamente il raggiungimento di una intesa con il Governo nazionale circa il livello appropriato delle risorse di cui deve disporre la Regione, attraverso una modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia tributaria tale da adeguare le stesse all'ordinamento fiscale nazionale, limitando i fenomeni di erosione della base imponibile di spettanza regionale delle principali imposte, ed in particolare di Irpef, Ires ed Iva.

Nell'ambito della dialettica con lo Stato per raggiungere tale obiettivo, la presente manovra assume come punto di partenza la quantificazione, operata dal Governo, delle spettanze regionali tutt'ora trattenute dallo Stato in circa 1,4 miliardi di euro (ed, in particolare: 600 per aumento compartecipazione spesa sanitaria dal 42 al 49%, 500 per erosione IRPEF dal 2007 ad oggi, 200 per non adeguata applicazione dell'articolo 37, 115 per effetto della sentenza 65/2015 della Corte Costituzionale).

In attesa della ridefinizione dei rapporti finanziari d'intesa con il Governo nazionale, la legge 208/2015 (legge di stabilità nazionale per il 2016) ha previsto, al comma 685 dell'articolo 1, l'assegnazione alla Regione siciliana di 900 milioni di euro per l'anno 2016. L'articolo 5 del presente disegno di legge, quindi, prevede l'accantonamento, in apposito fondo, in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, della somma di 550 milioni di euro per l'anno 2016, 1,4 miliardi di euro per il 2017 e 1,6 miliardi di euro per il 2018.

Fatta questa premessa di ordine generale per inquadrare la manovra finanziaria, passiamo ad una descrizione del suo contenuto.

Il presente provvedimento si compone di otto titoli.

Il Titolo I, dall'articolo 1 all'articolo 21, reca "Disposizioni finanziarie e contabili

e disposizioni di contenimento della spesa”.

Oltre alle disposizioni di natura tecnico contabile si segnalano, in particolare, l'articolo 3, che disciplina il contributo alla finanza pubblica a carico della Regione, per la prima volta senza l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione; l'articolo 6, relativo al cofinanziamento dei programmi comunitari per 173.000 migliaia di euro (per il 2016) e per 25.000 migliaia di euro (per il 2017) e ad interventi per il settore agricolo e forestale, per 60.000 migliaia di euro (per il 2016), a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione; l'articolo 8 in materia di disposizioni finanziarie per le autonomie locali, nel testo riformulato dalla Commissione; l'articolo 15 recante norme di contenimento della spesa della pubblica amministrazione regionale; gli articoli 16 e 17 in materia di cantieri di servizio e cantieri di lavoro. Si segnala, in particolare, la riformulazione ad opera della Commissione di tale ultimo articolo mediante il finanziamento di misure a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento - “Piano di Cambiamento” del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015. L'articolo 19 reca disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale e l'articolo 20 disposizioni in materia di enti regionali.

Il Titolo II, dall'articolo 22 all'articolo 34, recante “Rifinanziamento leggi di spesa e disposizioni finanziarie”, contiene il rifinanziamento di interventi di spesa di varia natura, fra i quali quelli individuati nell'Allegato 1 dell'articolo 22 e nella tabella dell'articolo 23. Si segnala, in particolar modo, l'articolo 28 relativo a finanziamento disposizioni in materia di personale precario e l'articolo 32 recante disposizioni finanziarie per i consorzi di bonifica. Sempre in materia di consorzi di bonifica, il successivo articolo 54 estende l'applicazione delle disposizioni sui lavori in economia nel settore forestale anche per i lavori eseguiti dai consorzi di bonifica.

Il Titolo III, dall'articolo da 35 all'articolo 39, detta disposizioni in materia di acqua e rifiuti e disciplina, in particolar modo, il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo).

Il Titolo IV, dall'articolo 40 all'articolo 47, reca disposizioni in materia di demanio marittimo e fluviale nonché in materia urbanistica. In particolare, il Titolo disciplina l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali e marittime nonché l'attribuzione ai comuni della gestione dei beni del demanio marittimo regionale.

Il Titolo V “Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti”, dall'articolo 48 all'articolo 50, disciplina la composizione dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto e disposizioni in materia di trasporto isole minori e trasporto ferroviario.

Il Titolo VI “Disposizioni varie”, dall'articolo 51 all'articolo 89, introduce norme di contenuto eterogeneo, in massima parte introdotte durante i lavori della Commissione, raggruppabili principalmente nelle seguenti materie: funzione pubblica, razionalizzazione della spesa pubblica regionale, urbanistica, sostegno alle attività produttive, autorizzazioni di spesa.

In particolare, si individua un limite al trattamento economico complessivo dei dipendenti e dei dirigenti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e

delle società partecipate dalla stessa; per le attività di valorizzazione dei beni immobili regionali, si prevede la possibilità di ricorrere ad affidamenti in house providing a società totalmente partecipate dalla Regione già costituite; si istituisce l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili; in materia di urbanistica, sono prorogati alcuni interventi di edilizia privata; in tema di sostegno alle attività produttive, è prevista l'erogazione di una serie di contributi, attraverso Sviluppo Italia Sicilia s.p.a., alle imprese di nuova costituzione e ai progetti innovativi di imprese già esistenti; si istituisce poi, per la concessione di credito e garanzie, un Fondo unico presso IRFIS Finsicilia. Sono previsti altresì contributi alle imprese per l'efficienza energetica.

Tra le autorizzazioni di spesa, si segnalano: spese per la centrale unica di committenza nel settore della sanità a carico del Fondo sanitario regionale; spese per le funzioni ispettive e di vigilanza dell'Assessorato all'Economia; spese per il saldo dei corrispettivi dovuti alla Società patrimonio immobiliare s.p.a.; spese per l'utilizzo di personale statale nel comparto della Pubblica istruzione; rifinanziamento di attività idraulico-forestali.

Infine, il Titolo VIII, articoli da 90 a 93, disciplina gli effetti della manovra e la copertura finanziaria nonché abrogazioni e modifiche di norme, e l'entrata in vigore.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili e disposizioni di contenimento della spesa.

Art.1

Risultati differenziali.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2016 è determinato in termini di competenza in 2.915.711 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, è determinato per l'anno 2017 un saldo netto da impiegare pari a 2.925.882 migliaia di euro e per l'anno 2018 un saldo netto da impiegare pari a 2.931.006 migliaia di euro.

Art. 2

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2005, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio

finanziario 2015.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1 del presente articolo, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del successivo comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Accantonamenti tributari

1. All'onere a carico della Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica, così come rideterminato in 1.286.745 migliaia di euro ai sensi dell'articolo 9 septies comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con risorse a carico del bilancio regionale. (Missione 1 - Programma 4 - capitolo 219213).

2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017" sono sostituite con le parole "per l'esercizio finanziario 2015".

Art. 4

Disposizioni in materia di variazioni di bilancio

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "sette" è sostituita dalla parola "dieci";

b) l'importo "246.263.833,48" è sostituito dall'importo: "172.384.683,44";

c) dopo le parole "6 agosto 2015, n. 125" sono aggiunte le parole " , come modificato dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2018, n. 208".

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 le variazioni di bilancio connesse a riproduzioni di economie di spesa di fondi regionali sono effettuate, a fronte dell'accertamento delle relative entrate, solamente nei casi in cui sia individuato un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa e sia prevista la relativa copertura nel bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto del principio 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare del punto 5.

Art. 5

Rapporti finanziari Stato-Regione e compensazione per gettiti IRAP ed Addizionale regionale

1. Il saldo tra gli importi presunti dei gettiti dell'Imposta regionale sulle attività produttive e dell'Addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e quelli effettivamente affluiti alla Regione siciliana nel periodo 2001-2013, da compensare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. L'importo di cui al comma 1 è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

3. Nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia tributaria, gli importi corrispondenti alle maggiori entrate stimate in 1.400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e 1.685.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, sono accantonati in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 sono sostituite dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

5. Le somme riconosciute alla Regione ai sensi dei commi precedenti del presente articolo e del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono destinate prioritariamente al ripristino delle autorizzazioni di spesa per le regolazioni contabili delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali (capitoli 219202 e 219205) per gli importi indicati nella colonna A dell'Allegato 2 e, per la parte eccedente, in misura proporzionale agli importi indicati nella medesima tabella A per le ulteriori autorizzazioni di spesa.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 5.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel caso in cui il risultato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016 e 2017, accertato in sede di verifica annuale da parte dei competenti tavoli tecnici, derivante anche dall'ulteriore onere posto a carico del fondo sanitario in applicazione dell'articolo 7 della presente

legge, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo. Per le finalità del presente comma è incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 la dotazione finanziaria della Missione 13 - Programma 4 - capitolo 413333.

8. A seguito delle verifiche dei competenti tavoli tecnici, le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo *“Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Art. 6

Cofinanziamento Programmi comunitari

1. In relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, per una quota complessiva pari a 233.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo, codice 1001, nella Tabella “A” allegata, finalizzato al finanziamento delle spese riportate nei corrispondenti accantonamenti positivi, codici 1005 e 1006 disposti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nella Tabella “A” allegata, per gli importi e le finalità di seguito elencate:

a) 173.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 25.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 al cofinanziamento regionale dei Programmi Comunitari PO FSR, PO FSE, PO FEAMP e PO FEASR 2014-2020;

b) 60.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per il settore agricolo e forestale.

2. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le somme previste negli corrispondenti accantonamenti positivi, codici 1005 e 1006, destinate al cofinanziamento regionale dei Programmi Comunitari PO FSR, PO FSE, PO FEAMP e PO FEASR 2014-2020 e agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per il settore agricolo e forestale.

Art. 7

Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario.

Art. 8

Disposizioni in materia di autonomie locali

1. I comuni, con delibera del consiglio comunale, hanno la facoltà di anticipare

gli effetti dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

2. Per effetto delle disposizioni previste al comma 1, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è determinata in 340.000 migliaia di euro per l'anno 2016, di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima, e in 325.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018. Conseguentemente è rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui al medesimo articolo.

3. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

“8.Tenuto conto del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato dissesto per l'anno finanziario 2013 e/o 2014, è previsto per l'anno 2016, uno stanziamento di 800 migliaia di euro a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, quale contributo, in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2014, risulti in soprannumero.”.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 9/2015, è ridotta a 800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017.

5. L'intervento finanziario di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 si intende erogato a titolo di contributo.

6. Ai comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali è concesso un contributo triennale a decorrere dall'anno 2016, in proporzione al numero degli abitanti.

7. Al maggiore onere di cui al comma 6 a carico del bilancio regionale per il triennio 2016-2018 si provvede a valere sul Fondo di cui al presente articolo.

8. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1200 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni del Fondo delle autonomie locali.

9. Per l'esercizio finanziario 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è accantonata la somma di 500 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, è autorizzato ad impiegare una somma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2,

nella misura massima di 150 migliaia di euro, per l'erogazione di contributi alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale.

11. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'anno 2016, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

12. Per i comuni di Barcellona e Milazzo interessati dall'alluvione dell'autunno 2015 con esondazione del Torrente Mela, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2016, un contributo di 100 migliaia di euro ciascuno, a valere sul Fondo delle autonomie locali.

13. Le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali, costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 non possono superare, in ogni caso, la percentuale del due per cento.

14. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento, in fase di riparto del fondo delle autonomie locali è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

15. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984".

16. Ai comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, come integrato dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto un contributo, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, a valere e nei limiti della riserva prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, commisurato al costo del personale assunto. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi al personale predetto sono posti a carico dei bilanci dei Comuni interessati.

17. E' istituito un fondo perequativo costituito dalle entrate della Regione di cui all'articolo 43, comma 1, relativo alle nuove concessioni, destinato all'equilibrio tra i comuni titolari di demanio marittimo e i comuni montani. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabiliti i parametri per raggiungere tale equilibrio.

18. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.

19. All'articolo 13 della legge regionale n. 9/2013 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio 2016 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è

corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi secondo i seguenti criteri:

a) il settanta per cento è attribuito al comune in cui ricade il giacimento, da destinare alle seguenti attività:

1) interventi di riqualificazione dei centri urbani;

2) riduzione pressione fiscale;

3) tutela e manutenzione del siti Unesco;

4) servizi socio assistenziali in favore dei diversamente abili;

5) incremento industriale e interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni;

b) il trenta per cento è attribuito ai comuni del territorio del libero consorzio nel cui ambito territoriale ricade il giacimento, secondo il criterio della popolazione residente già definito in materia di compartecipazione Iva di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da destinare alle finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

4 ter. La ripartizione nelle percentuali di cui sopra ha luogo unicamente nelle ipotesi in cui, in relazione al comune in cui ricade il giacimento, il valore ottenuto dalle produzioni inerenti la concessione di coltivazione è superiore a 15.000 migliaia di euro, soglia al di sotto della quale il valore corrispondente ai due terzi dell'aliquota è di spettanza del solo comune di pertinenza.

4 quater. La legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è annualmente rifinanziata per l'importo di 5.000 migliaia di euro con i proventi derivanti dalle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del comune di Ragusa di spettanza del comune medesimo.”.

20. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i siti culturali minori la cui gestione, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione, è trasferita agli enti territoriali stabilendone altresì le modalità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Sostegno alle strategie sociali ed alle politiche inclusive

1. Per le iniziative di particolare rilevanza connesse con le attività e le funzioni di competenza dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di concerto con l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali per quanto riguarda le iniziative nei confronti dei comuni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 4.000 migliaia di euro a valere sul Terzo ambito di intervento - 'Piano di cambiamento' del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari.

Art. 10
Palacongressi di Agrigento

1. Il bene del patrimonio immobiliare regionale denominato “Palacongressi di Agrigento” è affidato, per la gestione, per l’utilizzo e per la fruizione pubblica all’Ente parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 30 novembre 2000, n. 20.

2. Le somme riscosse per il pubblico uso dell’immobile sono utilizzate, sino alla concorrenza necessaria, per il mantenimento funzionale e per la manutenzione ordinaria dell’immobile.

3. Tutte le somme in eccesso rispetto a quelle di cui al comma 2 sono utilizzate dall’Ente parco Valle dei Templi per gli scopi di migliore valorizzazione e fruizione dei beni archeologici e monumentali della città di Agrigento.

4. L’utilizzo delle somme di cui al comma 3 deve avvenire, qualora esuli dalle competenze proprie dell’Ente parco Valle dei Templi e comunque per i beni esterni alla perimetrazione di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 20/2000, attraverso una intesa formalizzata tra Ente parco, comune di Agrigento e Soprintendenza dei beni culturali di Agrigento. Tale intesa è soggetta all’approvazione dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana.

5. I bilanci dell’Ente Parco Valle dei Templi, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 20/2000, sono redatti ed adeguati in modo tale da consentire una chiara contabilizzazione delle somme, sia in entrata che in uscita, relative all’applicazione dei precedenti commi. Tali somme formano oggetto di contabilità e rendicontazione separate e sono sottoposte a vigilanza e controllo da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana nonché dell’Assessorato regionale dell’economia.

6. Per l’esercizio finanziario 2016 il dieci per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e servizi a pagamento che affluiscono al bilancio dell’Ente Parco Valle dei Templi di Agrigento è destinato alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 11

Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali

1. È istituito presso il dipartimento regionale delle autonomie locali l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.

2. Sono iscritti nell’elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Con decreto del Presidente della Regione emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata l’articolazione dell’elenco regionale in base alla tipologia di enti e fasce demografiche.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco regionale nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco medesimo.

5. *A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione dall'elenco regionale.*

Art. 12

Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico

1. Al fine di velocizzare le necessarie attività progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di salvaguardia del territorio siciliano, è istituito, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

2. Per l'istituzione del Fondo, per l'esercizio finanziario 2016, è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Il Fondo è altresì alimentato con le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse del Fondo.

3. Il Fondo è disciplinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al relativo onere si provvede, quanto a 500 migliaia di euro, a valere sul Terzo ambito di intervento - "Piano di cambiamento" del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari, e quanto a 200 migliaia di euro, a valere sul bilancio regionale.

Art. 13

Dotazione organica degli enti

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 14

Zone a traffico limitato

1. *Tutti i comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato, ZTL, sono obbligati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare un regolamento attuativo che preveda:*

- a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;*
- b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;*
- c) l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale e per le vetture a trazione elettrica;*
- d) le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL, nonché le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all'inquinamento;*
- e) l'applicazione ai residenti di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;*

f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento.

Art. 15

Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale

1. Per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, come determinato ai sensi dell'articolo 49, comma 27, della legge regionale n. 9/2015, è ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro.

2. Le strutture dirigenziali oggetto della riorganizzazione di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015 che, nel corso dell'esercizio finanziario risultino vacanti, possono essere affidate esclusivamente *ad interim*, nelle more del successivo riassetto organizzativo con le procedure di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto *con cadenza biennale*, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9.

4. Per il quadriennio 2017-2020 il fondo è ridotto a seguito della riduzione delle strutture dirigenziali di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare piena omogeneità nella graduazione della retribuzione di posizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sottopone alla giunta regionale una proposta di individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, ferme restando le disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

6. All'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole *"le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali"* sono aggiunte le parole *"per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione, ferma restando la riduzione complessiva delle strutture dirigenziali nell'ambito dell'Assessorato dell'Economia, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 49, comma 1"*.

7. All'articolo 52 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

"9 bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro."

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di buonuscita di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1 febbraio 1963, n. 11, è calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio.

9. Con apposito accordo quadro è disciplinato, in armonia con le disposizioni statali in materia, il trattamento economico da attribuire ai dipendenti della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché degli enti comunque sovvenzionati, collocati in aspettativa sindacale retribuita.

10. Nelle more della definizione dell'accordo quadro, ai dipendenti di cui al comma 9 spetta il trattamento economico corrispondente a quello previsto, per la medesima fattispecie per i dipendenti pubblici del comparto regioni-autonomie locali.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia gli accordi sindacali che prevedono trattamenti economici in contrasto con la disposizione di cui ai *commi 9 e 10*.

12. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, è anticipata al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015.

13. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica non dirigenziale, relativo al compenso per la partecipazione al piano di lavoro, e quello del personale con qualifica dirigenziale relativo alla retribuzione di posizione parte variabile è erogato mensilmente.

14. *All'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:*

“3 bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 1 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi 30 giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori.”

15. Nelle more della definizione delle procedure previste dall'articolo 11, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, gli incarichi dirigenziali scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e comunque non oltre il 30 giugno 2016.

16. Nelle ipotesi di revoca o di modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione, disposte ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, il trattamento economico fondamentale ed accessorio già attribuito per l'incarico di dirigente generale è dovuto esclusivamente fino alla data di cessazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.

Art. 16
Cantieri di Servizio (RMI)

1. L'integrazione per il nucleo familiare dell'indennità di cui all'articolo 1 comma 3 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, non può superare, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'importo percepito per tale finalità al 31 dicembre 2015.

2. Le misure di cui all'articolo 35, commi 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non è inferiore a cinque.

3. La richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la cancellazione dall'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

5. Ai destinatari cui mancano dieci anni per maturare il diritto alla pensione, inseriti nella graduatoria del D.D.G. n. 11892/2014 del 17 dicembre 2014 che costituiscono una società anche cooperativa, è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 in misura doppia, con le modalità previste al comma 2 e, comunque, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

6. I beneficiari delle misure di cui all'articolo 35, commi 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 possono negoziare i crediti, a tassi non superiori a quelli oggetto del protocollo di cui al successivo comma 7, presso un istituto bancario a propria scelta che abbia aderito al protocollo. Il dipartimento regionale della famiglia interviene quale cessionario del credito e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in sei rate semestrali.

7. Il dipartimento regionale finanze e credito, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stipula un protocollo di intesa con l'ABI per fissare la soglia percentuale di riduzione da applicare obbligatoriamente al TEGM relativo al IV trimestre 2015 rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, per le operazioni di anticipazioni e sconto.

8. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è destinata, prioritariamente alle finalità di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 17
Cantieri regionali di lavoro

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed

emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è autorizzato, per l'anno 2016, a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di Cantieri di servizio, in favore dei comuni della Sicilia, per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di copertura finanziaria, per un importo complessivo di 20.000 migliaia di euro con la dotazione allocata nel Terzo ambito di intervento - "Piano di cambiamento" del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

2. L'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro è autorizzato, altresì, a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, per un importo di 50.000 migliaia di euro, e degli enti di culto della Sicilia, per un importo di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento - "Piano di Cambiamento" del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015. I criteri per l'assegnazione dei fondi agli enti di culto della Sicilia sono individuati, con apposito decreto, dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sentita la Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. L'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro assegna, per l'anno 2016, ai comuni della Sicilia con popolazione non superiore a 150.000 abitanti, un importo a scalare per finanziare borse di lavoro trimestrali per il sostegno al reddito dei disoccupati al fine di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta" e/o lavori di manutenzione ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Terzo ambito di intervento - "Piano di Cambiamento" del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.

Art. 18

Misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"

1. Le misure di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità, con conseguente fuoriuscita dal relativo bacino di riferimento, non è inferiore a cinque.

2. Nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, della presente legge.

3. La richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

5. L'ammontare della misura di fuoriuscita di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015 non può in ogni caso superare l'importo corrispondente al numero di mensilità mancanti alla data di fuoriuscita dal bacino per raggiungimento dei requisiti di pensionabilità.

6. La lettera f) del comma 6 dell'articolo 68 della della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è così sostituita:

“f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.”.

Art. 19

Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali

1. Nelle more di una riforma organica del settore forestale è sospeso il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole “*triennio 2013-2015*” sono inserite le parole “*ed al triennio 2016-2018*”.

3. *Le disposizioni di cui al comma 2 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.*

Art. 20

Disposizioni in materia di enti regionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, a tutti i soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni e agli enti parco archeologici.

2. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono svolte da due revisori dei conti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e designati

con rispettiva proposta del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, i componenti dei collegi dei revisori di competenza regionale devono avere la propria residenza nella Regione.

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000, le parole “*quattro anni*” sono sostituite con le parole “*tre anni*” e le parole “*due quadrienni*” sono sostituite con le parole “*due trienni*”.

4. A far data dalla scadenza degli organi attualmente in carica, le funzioni già attribuite ai collegi dei revisori dei conti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000, sono svolte da un revisore dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge regionale n. 6/2000. Ferme restando le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il revisore dei conti deve avere la propria residenza nella Regione.

5. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, incompatibili con le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

“4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.”.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

8. La durata del commissariamento degli enti regionali non può essere superiore a tre mesi.

Art. 21

Esclusività appartenenza bacini

1. E' esclusa la contemporanea appartenenza a più bacini di garanzie occupazionali o di provvidenze di cui alle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, articolo 3 (Garanzie occupazionali consorzi di bonifica);

b) legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, articolo 1 (Garanzie occupazionali ESA);

c) legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articoli 45 ter, 46 e 47 della (Garanzie occupazionali forestali);

d) legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 articolo 68 (PIP);

e) legge regionale 15 maggio 2005, n. 5 articolo 1 (Canteri di servizio);

f) legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 articolo 30, comma 5 (LSU).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'ente Vivaio Vite americano, all'Istituto zootecnico e a tutti gli enti a partecipazione regionale che si avvalgono di personale stagionale.

TITOLO II

Rifinanziamento leggi di spesa e disposizioni finanziarie.

Art. 22

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.

3. Al comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "non inferiore al 50 per cento" sono sostituite con le parole "non inferiore al 33 per cento".

4. Per l'esercizio finanziario 2016 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - cap. 373314), il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alle retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi.

5. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione dell'isola minore di Vulcano, in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento della gara di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzata la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per dieci anni.

Art. 23

Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate.

LEGGE	FINALITA'	CAPITOLO	2015	2016
--------------	------------------	-----------------	-------------	-------------

legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, articolo 10	Iniziative culturali direttamente promosse	376528	2.232	1.145
legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, articolo 1, lettera c)	Associazioni culturali	377703	300	40
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, articolo 31	Promozione turistica	472514	2.680	1.934
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, articolo 6	bonus nascite	183740	446	300
legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, articolo 8	Consultori a supporto famiglia	183742	188	150
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 18, comma 1	Scuole di servizio sociale	317708	908	726
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 73, comma 6	Università attrezzature	373307	200	160
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 73, comma 6	Università CUS	373313	143	114
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 66, comma 1	Consorzi universitari	373718	6.506	5.205
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016				
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, articolo 128	Fondo contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico	215734	6.500	4.500

2. *Al Fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa annualità di altri contributi regionali, con esclusione dei contributi per specifici progetti finanziati sulla programmazione nazionale e comunitaria.*

3. *Le iniziative a valere sul Fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, finanziate ai sensi dell'articolo 41 comma 3 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2016.*

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle iniziative di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a valere sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

5. Gli enti beneficiari di contributi che hanno dato avvio all'attività prevista nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati alla prosecuzione delle attività sino al 30 giugno 2016.

6. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

7. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

8. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (*Contributi alle aziende agro-silvo-pastorali*), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 150 migliaia di euro (capitolo 550801).

9. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

10. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

11. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

12. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

13. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

14. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

15. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

16. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

17. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

18. Per le finalità di cui alla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è autorizzato l'ulteriore stanziamento, per l'esercizio finanziario 2016, di 3.140 migliaia di euro (capitolo 373702). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione dei seguenti capitoli di spesa: capitolo 478109 – 1.500 migliaia di euro; capitolo 212525 – 1.000 migliaia di euro; capitolo 215734 – 640 migliaia di euro.

19. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

20. **Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016**

Art. 24

Finanziamento interventi nel settore della forestazione.

Finanziamento garanzie occupazionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147320).

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 3 - capitolo 147326).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è determinata nel limite massimo di 142.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 137.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

4. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte in apposito fondo nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro da ripartire, con decreto del Ragioniere generale, tra il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, previa richiesta congiunta dei dirigenti generali dei predetti dipartimenti in proporzione ai rispettivi fabbisogni.

5. Al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole da "Per ciascuno" alle parole "31.330 migliaia di euro" sono sostituite con le parole: "Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa complessiva, rideterminata in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro, è ripartita rispettivamente per l'esercizio finanziario 2016 quanto a 29.430 migliaia di euro - Missione 16 Programma 1 - capitolo 156604 e a 6.900 migliaia di euro - Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514 e per l'esercizio finanziario 2017 quanto a 24.430 migliaia di euro - Missione 16 - Programma 1 - capitolo 156604 e ad euro 6.900 migliaia di euro - Missione 9 - Programma 5 - capitolo 150514".

Art. 25

Finanziamento misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP Emergenza Palermo"

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, è determinata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in 29.000 migliaia di euro (Missione 12 - Programma 4 – capitolo 183799).

Art. 26

Finanziamento provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 l'ulteriore spesa di 510 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 212038).

Art. 27

Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali

1. Per le finalità dell'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 19.150 migliaia di euro (Missione 18 - Programma 1 - capitolo 191302).

Art. 28

Finanziamento disposizioni in materia di personale precario

1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente rideterminate in 182.000 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 191310) ed in 6.850 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313319).

2. Entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi 15 giorni all'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

3. Gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali.

4. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5 bis del medesimo decreto legislativo.

5. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014, è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma

1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, la riserva di cui al comma 3 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1.".

6. In sede di riparto del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari della disposizione di cui all'articolo 13, comma 4 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente.

7. In sede di riparto del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario. La relativa quota risultante in misura superiore non deve, pertanto, essere restituita.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018 in 28.000 migliaia di euro da iscriversi in un apposito fondo da assegnare al dipartimento della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.

9. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 le parole "*e fino al 31 dicembre 2016*" sono sostituite con le parole "*e fino al 31 dicembre 2018*" e dopo le parole "*n. 125/2013*" sono aggiunte le parole "*e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti*".

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014, è determinata per l'esercizio finanziario 2016 in 36.362 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 313318).

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata per l'esercizio finanziario 2016 in 312 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo - 313318).

12. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole "*e l'articolo 34, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33*".

13. Per fare fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti agli Enti diversi dalle autonomie locali, pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno di competenza, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - Titolo 1 - capitolo 313319). Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 (Missione 18 - Programma 1 - Titolo 1 - capitolo 191310).

Art. 29

Finanziamento spesa personale Ente acquedotti siciliani in liquidazione

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è determinata, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, in 7.800 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 3 - capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all'Istituto regionale vini e oli di Sicilia ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 in 207 migliaia di euro, anche per provvedere all'assunzione di personale precario (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 147325).

3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinata per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 in 1.107 migliaia di euro (Missione 14 - Programma 2 - capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 in 2.708 migliaia di euro (Missione 4 - Programma 4 - capitolo 373347).

5. Per le finalità di cui all'articolo 67 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 130 migliaia di euro (Missione 15 - Programma 3 - capitolo 108170).

Art. 30

Acquisizione dei servizi delle società partecipate

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è determinata, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, in 44.523 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 11 - capitolo 212533).

2. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 le parole "si avvale" sono sostituite dalle parole "può avvalersi".

3. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"10 bis. L'ufficio di cui al comma 1, a decorrere dall'1 marzo 2016, è posto alle dipendenze dell'assessore regionale per l'economia."

4. Allo scopo di rilanciare lo sviluppo degli interporti siciliani per lo svolgimento delle attività e dei servizi della Società Interporti Siciliani (SIS) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 500 migliaia di euro.

Art. 31

Disposizioni finanziarie per l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 2015, n. 9 l'assegnazione di cui al comma 9 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio

2001, n. 6, è determinata per l'esercizio finanziario 2016 e 2017 in 2.900 migliaia di euro per anno (Missione 9 - Programma 8 - capitolo 443308).

Art. 32

Disposizioni finanziarie per i Consorzi di bonifica

1. L'importo del finanziamento dei consorzi di bonifica, per l'anno 2016, determinato ai sensi del comma 1 quater, lettera b), dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come introdotto dal comma 11 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, è incrementato di 2.962 migliaia di euro.

2. L'incremento di cui al comma 1 è iscritto in apposito capitolo (Missione 1 - programma 4) dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e sentito l'Assessore regionale per l'economia ai singoli consorzi in base ai fabbisogni accertati.

3. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 9/2015 è rideterminata, anche per effetto dell'incremento di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2016 in 36.336 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017 in 29.202 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2018 in 25.030 migliaia di euro (Missione 1 - Programma 4).

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a valere sull'autorizzazione di spese di cui al comma 3, la somma di 50 migliaia di euro è destinata in favore dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (ASCEBEM) per spese di funzionamento.

5. Per l'anno 2016, i Commissari dei consorzi di bonifica trasmettono all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e all'Assessorato regionale dell'economia, che lo trasmette alla Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, il rendiconto annuale relativo all'esercizio 2015.

6. I direttori dei consorzi di bonifica presentano all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e alla Commissione 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Piano di riduzione del venti per cento dei costi di gestione ad eccezione delle spese relative al personale a tempo indeterminato ed al personale che beneficia delle garanzie occupazionali.

7. Le inadempienze agli obblighi di cui ai commi 5 e 6 determinano il blocco dei trasferimenti delle risorse finanziarie ai consorzi medesimi.

8. Per l'anno 2016, il canone per uso irriguo è determinato nella stessa misura applicata nell'anno 2015.

Art. 33

Riscossione Sicilia s.p.a.

1. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 17.900 migliaia di euro e per

l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 17.000 migliaia di euro (Missione 16 - Programma 1 - capitolo 219215).

Art. 34

Edilizia sovvenzionata ed agevolata

1. Per il triennio 2016-2018 gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata previsti dalle leggi regionali sotto elencate sono finanziati a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, nella misura a fianco di ciascuna legge indicata:

a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 742802);

- 34.145 migliaia di euro per l'anno 2016, 33.351 migliaia di euro per l'anno 2017 e 30.770 migliaia di euro per l'anno 2018;

b) articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 673307);

- 2.194 migliaia di euro per l'anno 2016, 1.955 migliaia di euro per l'anno 2017 e 939 migliaia di euro per l'anno 2018;

c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 1 - capitolo 672401);

- 11.585 migliaia di euro per l'anno 2016; 11.096 migliaia di euro per l'anno 2017 e 10.571 migliaia di euro per l'anno 2018;

d) articolo 132 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 673315);

- 990 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le annualità relative alle sopra indicate leggi regionali sono conseguentemente ridotte di pari importo.

TITOLO III

Disposizioni in materia di acqua e rifiuti

Art. 35

Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo)

1. In armonia con le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono corrispondere alla Regione, dall'1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua:

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) DEL COMUNE	RIFIUTI URBANI PER KG
minore o uguale al 15%	€ 0,02152
maggiore del 15% e fino al 25%	€ 0,01937
maggiore del 25% e fino al 35%	€ 0,01506
maggiore del 35% e fino al 45%	€ 0,01291
maggiore del 45% e fino al 65%	€ 0,00775
maggiore del 65%	€ 0,00517

2. Per la rilevazione del livello di raccolta differenziata i dati devono essere desunti dalla dichiarazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni (MUD), riferita ai singoli Comuni sui quali ricadono gli effetti del tributo speciale come rideterminato nel comma 1. Per il calcolo delle percentuali della raccolta differenziata, i Comuni devono tenere conto dei criteri adottati dalla Regione, autocertificando la percentuale raggiunta.

3. I Comuni hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione e l'autocertificazione di cui al comma 2 entro e non oltre il 30 giugno al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. La mancata comunicazione comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di cui al comma 1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede ad eseguire il controllo, a campione, dei dati forniti.

4. I Comuni che non raggiungono, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, sono tenuti al pagamento dell'addizionale del 20 per cento prevista dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'addizionale di cui al comma 4 è applicata con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed è versata, dai gestori degli impianti di smaltimento, in un apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

6. La percentuale di raccolta differenziata sulla quale applicare il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché l'addizionale di cui al comma 4, è quella determinata nell'anno precedente in attuazione del comma 2.

7. Per gli scarti, i sovralli, i fanghi anche palabili, dall'1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al 20 per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta.

8. Per ogni trimestre, i funzionari di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettono al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti una relazione contenente gli esiti dei controlli effettuati ivi compreso il contenzioso attivato.

9. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 le parole "Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti".

10. Per le restanti tipologie di rifiuti non di provenienza urbana continua ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

11. Fino alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 2 del presente articolo, il tributo speciale per il deposito in discarica dei

rifiuti si applica nella misura in atto stabilita, salvo conguaglio.

12. Per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge si applica una decurtazione del 30 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i Comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari a 10 punti percentuali della raccolta differenziata ed una decurtazione del 40 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i Comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari a 15 punti percentuali della raccolta differenziata.

13. Per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, la quota del 20 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, relativa alle maggiori risorse di cui al comma 5, è destinata ai Comuni che raggiungono un incremento di almeno il 10 per cento della raccolta differenziata su base annua.

14. Per l'anno 2017 l'incremento su base annua della percentuale di raccolta differenziata, di cui ai commi 12 e 13, è calcolato rapportando la percentuale realizzata nel 2015 rispetto a quella del 2016 e così per gli anni successivi facendo riferimento al biennio precedente.

15. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:

“2. Il gettito derivante dal tributo affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni.”.

16. Ferme restando le quote previste dal comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, il 50 per cento del gettito derivante dal tributo speciale è destinato ad attività finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti ed all'incentivazione della raccolta differenziata esclusivamente presso i comuni che hanno usufruito della tariffa nella misura minima.

17. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e, ove previste, semplificate come disposto dall'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero sia di frazioni secche che umide, con l'adozione da parte della Regione di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

18. Gli impianti che godono di questo regime speciale sono identificati in quelli dedicati esclusivamente al trattamento per il recupero di materia:

a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, e con esclusione di produzione CDR/CSS, e con eventuale linea di presso-estrazione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria;

b) impianti di compostaggio aerobico, compresi gli impianti di compostaggio aerobico automatici, ed impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la FORSU con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue ed inferiore alla eventuale potenza elettrica di 1 Megawatt, con un controllo accurato del materiale in entrata e in uscita;

c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrazione delle plastiche con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;

d) centri per il riuso e centri di raccolta.

19. Gli impianti di cui al comma 18, lettera b), di digestione anaerobica sono autorizzati privilegiando l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione e adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del biogas impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. E' previsto altresì l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate, specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Tale procedura si intende estesa agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli che possano produrre compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.

20. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli impianti autorizzati con la procedura semplificata non possono successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

Art. 36

Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati

1. In attuazione dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un fondo per anticipare le somme necessarie per gli interventi sostitutivi da parte della Regione, in subordine dei comuni inadempienti, per la bonifica dei siti contaminati, ad eccezione dei siti di interesse nazionale.

2. Entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori di ripristino ambientale, il competente dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti attiva le procedure di recupero delle somme necessarie per gli interventi sostitutivi di cui al comma 1, nei confronti dei Comuni inadempienti, da versarsi in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

3. Decorso il termine di trenta giorni in difetto del recupero di cui al comma 2 il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti di concerto con il dipartimento regionale delle autonomie locali, provvede al recupero mediante compensazione dei trasferimenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.000 migliaia di euro.

Art. 37

Sito minerario dismesso di contrada Bosco nel Comune di San Cataldo.

Intervento per la messa in sicurezza

1. Per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del sito minerario dismesso di contrada Bosco nel Comune di San Cataldo da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

Art. 38

Piani di caratterizzazione

1. Per la realizzazione dei piani di caratterizzazione dei siti utilizzati come discariche e soggetti a procedura di infrazione 2003/2077 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 250 migliaia di euro.

Art. 39

Norme in materia di risorse idriche

1. Alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

“Art. 13 bis

Norma transitoria

1. Nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 474/2015 dell'Autorità medesima, conservano efficacia nella Regione.

2. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, trova applicazione ogni altro eventuale futuro provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

3. Fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale di cui alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di cui all'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.”.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di demanio marittimo e fluviale.

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 40

Approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 è sostituito dai seguenti:

“3. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I Piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'approvazione da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i Piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio.

3 bis. Fatti salvi i commi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, le nuove concessioni demaniali marittime da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle già rilasciate, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime.

3 ter. Con la presente legge le concessioni demaniali regolarmente pagate, coerenti con la previsione di cui all'articolo 11, comma 48, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ancorchè non rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 1, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, mantengono la loro validità, senza applicazione di sanzioni.

3 quater. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non hanno adottato il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti Piani.”.

Art. 41

Affidamento beni del demanio marittimo ai Comuni

1. La gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai Comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali nonché delle aree portuali, è attribuita ai Comuni che dovranno provvedere alla sua manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento.

2. Con successivo decreto dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono individuate ed assegnate le aree oggetto di trasferimento in capo ai comuni affinché gli stessi esercitino le funzioni amministrative di gestione delle aree

demaniali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è subordinato alla esistenza ed all'efficacia dei Piani di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2005, n 15.

4. Il decreto assessoriale di cui al comma 3 disciplina anche la tutela dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio delle attività conferite in concessione, in conformità alle norme vigenti dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dai relativi decreti di attuazione.

5. Per le violazioni della disciplina di cui al comma 3 bis trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

6. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 3 quater, il comune o i privati cittadini effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA, che dà priorità di controllo alle segnalazioni, agli esposti, alle lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA.

8. Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA.

9. In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da parte dei comuni a quanto previsto dalla legge, l'assessorato regionale del territorio ed ambiente nomina un commissario *ad acta*, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

10. L'assessore regionale per il territorio ed l'ambiente, sentito l'assessore regionale per l'economia, con apposito decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge:

a) fissa i canoni, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n 15, tenendo conto delle diverse caratteristiche ed utilizzi delle aree demaniali marittime;

b) adotta le linee guida, vincolanti per i Comuni, contenenti limiti, condizioni, prescrizioni nonché la disciplina del diverso uso delle aree e dei periodi di utilizzo, le ipotesi di revoca, decadenza e sospensione delle concessioni, le tutele amministrative o giurisdizionali;

c) redige il bando tipo, secondo principi di trasparenza e semplificazione, cui i Comuni dovranno attenersi nel rilascio delle concessioni a terzi, questi ultimi da individuarsi mediante procedimento ad evidenza pubblica.

11. Nell'ambito delle competenze come sopra conferite, le funzioni di vigilanza nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a favore dei comuni solo a seguito dell'approvazione del piano previsto dall'articolo 35.

13. Fino al completo adempimento delle disposizioni di cui al comma 12, resta in vigore la vigente gestione in carico al dipartimento regionale dell'ambiente.

Art. 42

Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del demanio marittimo regionale tramite concessione

1. I beni immobili del demanio regionale marittimo di proprietà della Regione individuati con decreti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per l'economia ***nonché con gli Assessori regionali per i beni culturali e l'identità siciliana e per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, esclusivamente per i beni immobili rispettivamente appartenenti al demanio culturale ed al demanio forestale***, che versano in condizioni di precarietà strutturale possono essere concessi ***prioritariamente ai comuni*** o a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini del risanamento, adeguamento, riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I beni di cui al comma 1 costituiranno un elenco che sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e, contestualmente, trasmesso con gli allegati alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Le concessioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

4. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione, quanto disposto dall'articolo 42 e seguenti del codice della navigazione.

5. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.

6. I titolari di concessioni in corso di validità, i cui immobili versano nelle condizioni di cui al presente articolo, hanno diritto a proporre una modifica della concessione secondo i criteri sopra previsti con le conseguenti variazioni del rapporto concessorio sulla base del relativo programma economico-finanziario, purché entro i limiti della concessione già assentita.

7. I concessionari durante il periodo di esecuzione dei lavori di recupero, restauro e ristrutturazione nonché per i primi sei anni di esercizio hanno diritto a richiedere l'applicazione del canone ricognitorio.

Art. 43

Disposizioni in materia di risorse

1. I Comuni versano alla Regione i canoni demaniali, di cui alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 41, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del 25 per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai Comuni. Devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai Comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 41.

2. I Comuni provvedono ad indicare nel bando per l'assegnazione a terzi il canone base che non potrà essere inferiore a quello previsto dalla lettera a) del comma 10 dell'articolo 41.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, con le modalità di cui al comma 1, assicura comunque alla Regione annualmente, il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso.

4. Il mancato trasferimento da parte dei Comuni delle somme annualmente dovute di cui al comma 1, autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

5. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive.

6. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 5, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente.

7. Sul demanio marittimo della Regione le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare, hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.

8. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 7, rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale

dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.

Art. 44

Determinazione dei diritti fissi in materia di demanio idrico fluviale

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Demanio idrico" è soppressa la parola "fluviale".

2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'assessore regionale per l'economia, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei canoni e dei diritti fissi per le attività di istituto che l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta sul demanio idrico in attuazione della disposizione normativa di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera *q septies*) dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, gli assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea stipulano apposito accordo interassessoriale.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinato almeno il 10 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Art. 45

Norme in materia di autorizzazione ambientale

1. All'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Per il funzionamento della Commissione tecnica di cui ai commi 1 e 2 e comunque per il pagamento degli oneri direttamente riferiti alle attività istruttorie previste dal comma 3 è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa annua di 90 migliaia di euro.

3 ter. La Commissione è composta da trenta commissari esterni. L'incarico dei componenti della Commissione di cui al comma 1 è di durata triennale, rinnovabile una sola volta.”.

Art. 46

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è sostituito dal seguente:

“1. Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi.”.

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, in applicazione e con le modalità previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici, nonché le “informazioni ambientali” richiamate dall'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

6 ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita.”.

*Art. 47
Suppressione CRU*

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

TITOLO V
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

*Art. 48
Composizione commissione gare di appalto*

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal Presidente di turno della Sezione centrale. In particolare, il Presidente è individuato mediante sorteggio tra i componenti della sezione provinciale competente per territorio appartenenti alle categorie di cui al comma 10, lettere a) e b); il secondo componente è individuato mediante sorteggio tra i dirigenti tecnici in servizio presso la stessa sezione provinciale dell'UREGA e presso l'Ufficio del Genio Civile nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto. Per ogni componente della Commissione sono sorteggiate tre figure: il primo sorteggiato assume la veste di titolare, il secondo ed il terzo di supplenti.”.

2. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “di cui al comma 7” sono aggiunte le parole “esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.”;

b) dopo le parole “(UREGA) territorialmente competente” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, iscritti all’albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all’albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l’elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.”.

Art. 49

Parcheggi di interscambio

1. La Regione persegue gli obiettivi per una migliore fruizione del territorio, per lo sviluppo infrastrutturale ed il miglioramento della intermodalità, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio.

2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani ed all’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e devono essere dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

3. La realizzazione dei parcheggi di interscambio è prevista nelle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina e nei comuni isolani con popolazione residente superiore a trenta mila abitanti.

4. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei, l’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, il finanziamento in conto capitale, pari al costo delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l’acquisizione delle aree.

5. Al finanziamento dei parcheggi di interscambio in favore dei comuni individuati al comma 3, si provvede mediante l’utilizzo delle somme, accertate e riproducibili, rispettivamente attribuite agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al netto degli impegni già assunti.

6. La ripartizione delle somme tra le tre Città metropolitane e tra i comuni isolani con popolazione superiore a trenta mila abitanti avviene proporzionalmente al numero di abitanti.

7. Possono accedere al finanziamento dei parcheggi di interscambio i comuni che, alla data dell’avviso di cui al comma 8, abbiano adottato il Piano Urbano del Traffico oppure il Piano urbano parcheggi. Il Piano deve comprendere l’infrastruttura per la quale viene richiesto il finanziamento.

8. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno alle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita

dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.

Art. 50

Trasporto isole minori e trasporto ferroviario

1. Alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 7 bis Trasporto isole minori

1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 è soppresso.

3. La dotazione finanziaria prevista dall'articolo 26 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata di 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

4. Al fine di assumere l'onere dell'Iva sui corrispettivi dovuti a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, è autorizzata la spesa di 8.366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 11.154 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

TITOLO VI Disposizioni varie

Art. 51

Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti

1. La parola “concessione” contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla parola “autorizzazione”.

2. Le parole “Assessorato regionale dell'Industria” contenute nella legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle parole "assessorato regionale delle attività produttive".

3. Fermo restando le disposizioni attuative previste dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni l'assessore regionale per le attività produttive, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia.

4. In materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali di settore.

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali.

6. I titolari di depositi commerciali di oli minerali non possono esercitare, come

attività accessoria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. Il divieto di cui al presente comma non trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all'agricoltura.

Art. 52

Disposizioni in materia di tassa di circolazione

1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal D.M. 17 dicembre 2009, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla G.U.R.I. n. 65 del 19 Marzo 2010, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e personale, iscritti ai registri degli Enti certificatori previsti dal D.M. 17 dicembre 2009, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla G.U.R.I. n. 65 del 19 Marzo 2010, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli.

3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

4. Gli uffici del dipartimento regionale delle Finanze e del credito rilasciano, a richiesta, sulla base della attestazione dell'iscrizione ai registri di cui ai commi 1 e 2, le relative autorizzazioni.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica la vigente legislazione in materia.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39 trovano applicazione per gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

Art. 53

Terme di Acireale e di Sciacca

1. All'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione previste dal comma 1, le società Terme di Acireale S.p.A. e Terme di Sciacca S.p.A. possono, attraverso gare ad evidenza pubblica, affidare a soggetti privati la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermaali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento delle acque termali ed idrominerali, nonché le attività accessorie e complementari.”

Art. 54

Lavori in economia nel settore forestale

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 55

Fondo unico IRCAC e fondo di rotazione CRIAS

1. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per l'incremento del fondo unico costituito presso l'istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per l'esercizio finanziario 2016 è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, per l'incremento del fondo di rotazione della CRIAS, per l'esercizio finanziario 2016 è stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.

3. La copertura finanziaria dei commi 1 e 2 è a valere sul Terzo ambito di intervento - “Piano di cambiamento” del documento di programmazione finanziaria del Piano di azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, per azioni di sostegno e di sistema alle strategie sociali ed alle politiche inclusive nonché per fronteggiare eventi straordinari.

Art. 56

Interventi finanziari in favore delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina

1. Al fine di favorire il diritto allo studio e l'ammodernamento delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, una quota parte dei fondi PAC 2014-2020, in misura non inferiore a 3 milioni di euro, è destinata in parti uguali a ciascuna delle predette Università.

Art. 57

Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici del 10 ottobre 2015

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato ad erogare per l'esercizio finanziario 2016 la somma 500 migliaia di euro alle imprese agricole che hanno subito gravi danni agli impianti di serricoltura a seguito dagli eventi atmosferici verificatisi il 10 ottobre 2015 nei territori dei comuni di Licata, Naro, Canicatti, Campobello di Licata e Ravanusa

della provincia di Agrigento, dichiarati eccezionali con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali del 24 dicembre 2015.

Art. 58

Provvidenze in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi atmosferici del 31 dicembre 2014

1. Al fine di compensare i danni provocati dalle gelate di Pachino e Portopalo di Capo Passero e Noto del 31 dicembre 2014 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

Art. 59

Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 60

Attività di valorizzazione dei beni immobili

1. Le attività inerenti la valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati possono essere realizzate anche mediante affidamenti in regime di *house providing* a società totalmente partecipate dalla Regione già costituite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 2016-2018 la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.

Art. 61

Fondo di rotazione per la progettazione

1. Le somme erogate in favore degli enti locali per il finanziamento delle spese di progettazione di cui all'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non reintroitate sono recuperate, senza oneri finanziari aggiuntivi, in due quote costanti a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a prescindere dal finanziamento dell'opera, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in favore degli stessi.

Art. 62

Cofinanziamento Fondo nazionale per le non autosufficienze

1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire con riguardo alle persone non autosufficienti di cui al "Fondo a nazionale per le non autosufficienze", istituito dall'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2015, concernente il riparto delle risorse per l'anno 2015 del predetto "Fondo nazionale per le non autosufficienze" è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di 5.000 migliaia di euro quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria di cui al citato decreto.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nell'ambito dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali – Missione 12, Programma 2, Macro-aggregato 1.04 (capitoli 183350 -183785).

Art. 63

Centrale unica di committenza

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all'attività svolta dalla “Centrale unica di committenza”, di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro.

2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in apposito capitolo dell'Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale bilancio e tesoro - Missione 1 - Programma 3.

Art. 64

Funzioni ispettive e di vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia

1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 per la Ragioneria generale della Regione è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per la corresponsione del trattamento di trasferta spettante al personale regionale incaricato. La spesa è iscritta alla Missione 1 - Programma 11 del bilancio della Regione.

Art. 65

Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A.

1. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato il pagamento del saldo dei corrispettivi dovuti alla Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A., discendenti dal relativo contratto di servizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.921 migliaia di euro.

Art. 66

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 in materia di soppressione di enti economici regionali

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 le parole “ivi comprese quelle della Resais” sono sostituite dalle parole “ad eccezione di quella della Resais che, nelle more della rimodulazione del suo assetto organizzativo e della sua missione aziendale, al momento della chiusura della liquidazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale è trasferita all'Ente Minerario Siciliano”.

Art. 67

Attuazione Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 68

*Utilizzo personale dello Stato per l'esercizio di funzioni
in materia di pubblica istruzione*

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 4 - Programma 2 - Capitolo 372514).

Art. 69

Accesso online al registro delle imprese

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 70

*Competenze del Dipartimento regionale del Lavoro e
del Dipartimento regionale dei Beni culturali*

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 71

*Restituzione di somme relative al progetto
"Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro"*

1. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto "Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro", di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (capitolo 185202).

Art. 72

*Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti
degli enti e delle società partecipate*

1. Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il trattamento economico complessivo dei dipendenti e dei dirigenti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione non può essere superiore a 118.000 euro annui lordi. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione per gli enti del settore sanitario, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

2. I contratti vigenti che prevedano un trattamento economico complessivo annuo lordo superiore al limite di cui al comma 1 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, gli amministratori provvedono alla risoluzione unilaterale dei

contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza degli amministratori.

3. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 13/2014 le parole da "e degli enti" fino a "sanitario." sono soppresse.

Art. 73

Prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 74

Fondo unico dell'Irfis Finsicilia S.p.A.

1. L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 61 - 1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia e di attivare investimenti di partenariato pubblico-privato è costituito nel patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A un fondo unico, valido ai fini della determinazione del Patrimonio di Vigilanza, per la concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, in favore delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, compresa l'agroindustria, del turismo e della ricettività, del commercio, dell'energia da fonti rinnovabili e dei servizi. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'Irfis determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti, fermi restando, i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis. Il suddetto Fondo è costituito mediante tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 29 maggio 2012 n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 1 lett. A della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del Fondo ex articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978 n. 26. Tutti i successivi rientri di cui alle citate leggi, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'IRFIS FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo istituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 confluiscono, periodicamente, nel fondo costituito dal presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS Finsicilia la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente

legge vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irffis che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.

2. Al comma 6 quinquies dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti: “, nonché di tutte le altre disposizioni per le società partecipate dalla Regione contenute in provvedimenti e norme regionali,”.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 dopo le parole “attività economica” inserire le parole “di mercato”.

Art. 75

Personale medico delle Aziende sanitarie

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 76

Estensione al personale biologo delle procedure adottate dall’Istituto Zooprofilattico per il personale veterinario

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 77

Documentazione per l’accesso al Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo

1. La lett. b) del comma 4 dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è così sostituita:

“b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell’anno precedente incassi propri derivanti dall’attività svolta dall'ente non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo assegnati nell'anno precedente, con espressa e unica esclusione del FURS, rispettivamente del 3,5 per cento nell’anno 2016, del 7 per cento nell'anno 2017, del 10 per cento nell’anno 2018, e di percentuali superiori negli anni seguenti.”.

Art. 78

Aggiornamento delle graduatorie per i lavoratori forestali

1. Al fine di procedere alla corretta formulazione delle graduatorie previste dalla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 12, l'anzianità lavorativa di ciascun lavoratore va determinata con aggiornamento al 31 dicembre 2015.

Art. 79

Istituzione imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili

1. Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, a decorrere dall’1 gennaio 2016, è istituita quale tributo proprio regionale l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, che si applica dal periodo d'imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 2, secondo la disciplina statale richiamata.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale

dell'economia di concerto con l'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente è adottato il regolamento col quale si provvede a disciplinare le funzioni della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRESA.

3. La Regione per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente e secondo la disciplina regolamentare ivi prevista potrà avvalersi dei competenti organismi pubblici. Il regolamento di cui al comma precedente individua altresì gli organismi cui potranno essere affidate le funzioni in caso di indisponibilità all'utilizzazione dell'istituto dell'avvalimento.

Art. 80

Disposizioni in materia di insediamenti produttivi in verde agricolo

1. All'articolo 22, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, dopo la lett. f) è aggiunta la seguente:

“f bis) restano in ogni caso esclusi dalle previsioni di cui alla lett. f) del presente articolo gli edifici a destinazione turistico-alberghiera, i complessi ricettivi ed i servizi.”.

Art. 81

Proroga del termine in materia di sottotetti

1. All'articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Art. 82

Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata

1. All'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Art. 83

Modifica dell'articolo 89, comma 3 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di insediamenti produttivi in verde agricolo

1. All'articolo 89, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 aggiungere “ovvero quelle iniziative imprenditoriali che abbiano comunque presentato istanza di partecipazione ai predetti progetti di finanza agevolata”.

Art. 84

Interventi in favore della zootecnia

1. Per le finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, al fine di consentire la prosecuzione dell'incentivazione per l'acquisto e l'impiego di riproduttori animali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa complessiva di 785 migliaia di euro.

Art. 85

Modifiche all'articolo 8, comma 1 bis della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contratti di collaborazione

1. All'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 dopo le

parole “in corso di legislatura” sono aggiunte le seguenti “nonché la modifica dei contratti e la stipula di nuovi contratti di collaborazione, fino a concorrenza del limite di spesa previsto dalle disposizioni interne dell’Assemblea regionale siciliana per ciascun deputato”.

Art. 86

Iniziative volte alla promozione di Start up – restart – acceleratori dello sviluppo locale

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 87

Associazioni di volontariato di talassemici

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 88

Itinerario intercomunale “I luoghi del lavoro contadino”

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

Art. 89

Integrazione scolastica dei soggetti con handicap gravi

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta d’Aula n. 315 del 16 febbraio 2016

TITOLO VIII

Effetti della manovra e copertura finanziaria.

Art. 90

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge 32 regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure indicate nelle tabelle ‘A’ e ‘B’ allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio finanziario sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2016, nell’allegata tabella ‘C’.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell’allegata tabella ‘D’ sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a

carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2016, 2017 e 2018 nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio finanziario, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

Art. 91

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Art. 92

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) articolo 139, comma 34, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

b) articolo 23 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47;

c) legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75;

d) legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, articolo 2, comma 3.

Art. 93

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 14 febbraio 2016

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 1133 – ***“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”***.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell’Assessore per l’economia (Baccei) il 24 dicembre 2015.

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 31 dicembre 2015.

- Disegno di legge n. 1155 – ***“Disposizioni correttive di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’anno 2016”***.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Falcone, Savona, Formica, Assenza, Federico, Figuccia, Grasso, Milazzo G., Papale e Rinaldi il 4 febbraio 2016.

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 4 febbraio 2016.

- Disegni di legge 1133 e 1155 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 262 del 12-13-14 febbraio 2016.

Esaminato dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nelle sedute n. 247 del 28 gennaio 2016, n. 256 del 9 febbraio 2016, n. 258 del 10 febbraio 2016, 261 dell’11 febbraio 2016, n. 262 del 12-13-14 febbraio 2016 e n. 264 del 14 febbraio 2016.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 264 del 14 febbraio 2016.

Relatore di maggioranza: on. Vincenzo Vinciullo

Relatore di minoranza: on. Riccardo Savona

Discusso dall’Assemblea nella seduta n.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n.